Comune di Fanna

Provincia di Pordenone

Proposta nr. 62 Del 15/03/2024
Determinazione nr. 110 Del 15/03/2024

SETTORE TECNICO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36. FORNITURA DI N. 2 CONTENITORI CON DISPENSER E RELATIVI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDO GMBH/SRL DI BRESSANONE (BZ) E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D52352C4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 31 del 04 gennaio 2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile in P.O. dei Servizi Tecnici ed Urbanistici con attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 15 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2024-2026 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15 febbraio 2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026.

Vista la determina a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistici n. 219 del 04 dicembre 2015 con la quale, per dare la possibilità all'utenza di migliorare la detenzione e la conduzione dei cani sul territorio, sono stati acquistati, dalla ditta Sedo s.a.s. con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ), e collocati in alcuni spazi pubblici, tre raccoglitori di deiezioni canine e di dispenser per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta delle stesse.

Rilevata la necessità, su richiesta della popolazione e dell'amministrazione comunale, di implementare la presenza sul territorio comunale dei suddetti raccoglitori di deiezioni canine muniti di dispenser per la distribuzione dei sacchetti.

Preso atto inoltre che, essendo le scorte dei sacchettini per la raccolta delle deiezioni dei cani in possesso di questo Comune ormai quasi ultimate, si ravvisa la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori n. 10 cartoni da 1.000 pezzi ciascuno.

Preso atto che al fine di eseguire il suddetto acquisto, si ritiene di individuare un soggetto fornitore a cui rivolgersi.

Visto l'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse

dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Visto l'articolo 17 comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" e il comma 2 il quale dispone che "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale".

Visto che l'articolo 62 comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Visto l'articolo 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 Euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Visto l'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 il quale definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Visto l'articolo 1 (Principio del risultato) comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale sancisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Evidenziato che l'affidamento della fornitura in argomento dovrà essere comunque assegnato a operatori economici in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dal capo II del D. Lgs. n. 36 del 23 marzo 2023.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Ritenuto, al fine della celerità e semplificazione del procedimento amministrativo, di far ricorso alla predetta procedura, consentita dalla legge in relazione all'importo della fornitura da affidare.

Dato atto che il contenuto valore della fornitura e l'urgenza di provvedere in merito, richiedono una procedura sollecita, atta ad assicurare efficienza, funzionalità ed economicità secondo le vigenti disposizioni di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, evitando dispendiose procedure di gara con più ditte.

Ritenuto, pertanto, di avviare la predetta procedura mediante affidamento diretto, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, a seguito della negoziazione con un operatore economico in possesso dei necessari requisiti di qualificazione individuato nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, proporzionalità, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione.

Dato atto che l'articolo 25 del nuovo Codice degli appalti, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, prescrive l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 dello stesso codice, per svolgere indistintamente tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Visto l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i., modificato dal comma 502 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 – legge di stabilità 2016, che testualmente dispone:
"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (…)".

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che ha modificato ulteriormente il comma 450 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i. portando il limite da Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00.

Ritenuto pertanto che, per lo specifico affidamento di fornitura, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e a mezzi di comunicazione elettronica in quanto trattasi di incarico di importo complessivo inferiore ad Euro 5.000,00 e comunque inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Dato atto che, visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad Euro 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione di rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Dato atto quindi che nel caso di specie non necessita predisporre il DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Verificato che non sussistono convenzioni stipulate da Consip o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni Consip, o degli altri soggetti aggregatori (articolo 1 comma 7 del D.L. 6 luglio 2012, n 95, articolo 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 come individuate dai D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e dell'11 luglio 2018).

Vista l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta previo interpello di specifico operatore economico operante nel settore.

Visto l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico per l'effettuazione della fornitura in argomento: Ditta Sedo Gmbh/srl con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ) C.F. e P.Iva 02555890215.

Considerato che l'offerta economica presentata dalla Ditta Sedo Gmbh/srl con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ) C.F. e P.Iva 02555890215 prevede un importo complessivo di Euro 938,00, iva al 22% esclusa, per l'esecuzione della fornitura di n. 2 Dogtoilet modello Standard con bidoncino di colore verde scuro con 1.000 sacchetti in omaggio, un importo complessivo di Euro 159,50, iva al 22% esclusa, per l'esecuzione della fornitura di n. 10 pacchi, ciascuno da n. 1.000 sacchettini per cani in materiale HDPE riciclato e l'importo di Euro 105,00, iva al 22% esclusa, per spese di trasporto.

Vista la documentazione amministrativa della Ditta Sedo Gmbh/srl con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ) C.F. e P.Iva 02555890215 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, all'autocertificazione antimafia e alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ed inoltre il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli Enti competenti ed in corso di validità, depositata agli atti di questo Ente.

Riconosciuti congrui ed economicamente vantaggiosi i prezzi proposti nonché l'idoneità tecnica della ditta stessa.

Ritenuto di dover procedere in merito, vista la propria competenza in materia, dichiarando l'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura del materiale suindicato a favore della Ditta Sedo Gmbh/srl con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ) C.F. e P.Iva 02555890215 per

l’importo complessivo richiesto di Euro 1.202,50 iva al 22% esclusa e impegnando la spesa di Euro 1.467,05.

Visto l’articolo 49 comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale consente di derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad Euro 5.000,00.

Rilevato che per la spesa in oggetto non risulta necessaria l’acquisizione del CUP.

Preso atto che è stato acquisito il CIG B0D52352C4 tramite la piattaforma dei contratti pubblici PCP gestita dall’Anac ed utilizzabile sia ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 che per l’avvio della digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 per il monitoraggio dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento della fornitura di n. 2 Dogtoilet modello Standard con bidoncino di colore verde scuro con 1.000 sacchetti in omaggio e di n. 10 pacchi, ciascuno da n. 1.000 sacchettini per cani in materiale HDPE riciclato;
- l’oggetto del contratto “Fornitura di n. 2 contenitori con dispenser e relativi sacchetti per la raccolta deiezioni canine. Affidamento alla ditta Sedo srl di Bressanone (BZ) e impegno di spesa CIG B0D52352C4”;
- l’importo del contratto è pari ad Euro 1.202,50 oltre all’iva al 22% e pertanto per un importo complessivo di Euro 1.467,05;
- l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’offerta e nella presente determinazione;
- le modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra espresso.

Dato atto inoltre che:

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- in conformità a quanto disposto dall’articolo 53 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall’articolo 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all’articolo 55 del D. Lgs. n. 36/2023 i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- che per l’avvio immediato dell’esecuzione del contratto si dà atto che l’operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminata ogni anno dall’amministrazione;
- l’obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’articolo 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’articolo 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Preso atto che l’articolo 91 del Codice prevede che l’operatore economico che partecipa ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto, presenti (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione della stazione appaltante) unitamente alla domanda di partecipazione, all’offerta e ad ogni altro documento richiesto, il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 3/16 del 6 gennaio 2016).

Rilevato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il “Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, trasmesso con nota prot. n. 6212 del 30 giugno 2023, finalizzato alla fornitura, tra gli altri alle stazioni appaltanti, di indicazioni in ordine alla corretta compilazione di tale documento nel formato digitale, nell’ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Preso atto che al punto 2 del predetto Comunicato viene specificato che per le procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 Euro, l’articolo 52 comma 1 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede che gli operatori economici attestino con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che, atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

Considerato di far produrre all’offerente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Ritenuto di poter procedere in merito, vista la propria competenza in materia, affidando l’incarico in argomento alla suindicata ditta ed effettuando l’impegno di spesa dell’importo complessivo di Euro 1.467,05 iva 22% compresa.

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio e all’istruttore nell’adozione degli atti procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Evidenziato che l'obbligazione giuridica assunta con il presente atto, tenuto conto dei principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al punto 5 dell'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, sarà esigibile nell'anno 2024 in quanto l'incarico in argomento sarà eseguito entro l'anno.

Ritenuto che per la presente obbligazione la previsione di cassa risulta per l'anno 2024.

Dato atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'articolo 147-bis del D.L. n. 267/2000 come modificato con D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192.

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i..

Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.

Visto l'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

DETERMINA

Di richiamare tutto quanto espresso in premessa ad ogni effetto di legge.

Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, alla Ditta Sedo Gmbh/srl con sede in Via Julius Durst n. 66 a Bressanone (BZ) C.F. e P.Iva 02555890215, dell'incarico per la fornitura di n. 2 Dogtoilet modello Standard con bidoncino di colore verde scuro con 1.000 sacchetti in omaggio e di n. 10 pacchi, ciascuno da n. 1.000 sacchettini per cani in materiale HDPE riciclato, per un importo complessivo, al netto dell'Iva di legge, di Euro 1.202,50 (spese di trasporto comprese).

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 1.467,05 (iva al 22% inclusa) con imputazione nel bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024 come segue:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2024	2024	B0D52352C4	2965/0	1-5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI AL PATRIMONIO COMUNALE	2	2	1	99	999	1.144,36	SEDO GMBH SRL cod.fisc. 02555890215/ p.i. IT 02555890215
2024	2024	B0D52352C4	2515/1	9-3	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESO PIAZZOLA ECOLOGICA	1	3	2	15	4	322,69	SEDO GMBH SRL cod.fisc. 02555890215/ p.i. IT 02555890215

Di trasmettere, previo ottenimento del visto di regolarità contabile, alla ditta menzionata la comunicazione prevista dall'articolo 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi.

Di dare atto che è stato accertato che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009.

Di dare atto altresì che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2024.

Di dare atto che la spesa verrà liquidata su presentazione di regolare fattura nel rispetto del vigente regolamento di contabilità comunale.

Di dare atto che il presente atto è assunto nel rispetto dell'articolo 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

Di prendere atto che la Società aggiudicataria ha dichiarato i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che al presente affidamento è stato affidato il CIG B0D52352C4 tramite la piattaforma dei contratti pubblici PCP gestita dall'Anac ed utilizzabile sia ai fini della tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 che per l'avvio della digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023 per il monitoraggio dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Di disporre che il presente atto, venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e smi.

Di attestare l'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente dei dati di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nel link "Amministrazione Trasparente".

Di precisare che ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015 – disposizioni in materia di "split payment") l'iva verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente.

Comune di Fanna, lì 15/03/2024

Il Responsabile del Settore
Luca Cleva

Comune di Fanna

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
110	**15/03/2024**	**SETTORE TECNICO**	**18/03/2024**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36. FORNITURA DI N. 2 CONTENITORI CON DISPENSER E RELATIVI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDO GMBH/SRL DI BRESSANONE (BZ) E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D52352C4.

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, dell'art. 153, commi 4 e 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(Carlo Priviero)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.467,05 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno
2024	2024	B0D52352C4	2965/0	1-5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI AL PATRIMONIO COMUNALE	2	2	1	99	999	1.144,36	SEDO GMBH SRL cod.fisc. 02555890215/ p.i. IT 02555890215	180
2024	2024	B0D52352C4	2515/1	9-3	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESO PIAZZOLA ECOLOGICA	1	3	2	15	4	322,69	SEDO GMBH SRL cod.fisc. 02555890215/ p.i. IT 02555890215	179

Riferimento pratica finanziaria: 2024/124

Comune di Fanna

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
110	**15/03/2024**	**SETTORE TECNICO**	**18/03/2024**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 31 MARZO 2023 N. 36. FORNITURA DI N. 2 CONTENITORI CON DISPENSER E RELATIVI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEIEZIONI CANINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEDO GMBH/SRL DI BRESSANONE (BZ) E IMPEGNO DI SPESA. CIG B0D52352C4.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio il 18/03/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 02/04/2024.

Addì 18/03/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Giuliana Di Bon

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.